Penale Sent. Sez. 5 Num. 38378 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: BRUNETTI PIERRI MARIA
Data Udienza: 24/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Laganà Alessandro nato a Roma il 08/07/1975

avverso la sentenza del 06/02/2026 della Corte di appello di Roma

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Brunetti Pierri;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 22 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, la quale aveva condannato Alessandro Laganà per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore di diritto della I Beni di Famiglia s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Velletri il 29 febbraio 2016.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha presentato ricorso, strutturato su quattro motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, *sub specie* di motivazione apparente o perplessa, per quanto concerne l'individuazione della specifica condotta di bancarotta fraudolenta documentale ritenuta provata.

In particolare, il ricorrente sostiene che, pur essendo state contestate in forma alternativa la sottrazione, l'occultamento e l'omessa tenuta delle scritture contabili, né il Tribunale né la Corte di appello hanno chiarito quale concreta condotta materiale sia stata ritenuta provata.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, *sub specie* di manifesta illogicità e contraddittorietà, sotto due profili.

In particolare, per quanto concerne il primo profilo, il ricorrente assume che la ricostruzione della condotta materiale relativa alla contabilità antecedente alla nomina dell'imputato quale amministratore, risalente al 30 aprile 2012, sarebbe illogica, in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato plurimi elementi probatori e precisamente:

- la documentazione contabile relativa alla società dall'anno 2004 fino all'anno 2012 era stata consegnata al commercialista Antonio Serracini e presso lo studio di quest'ultimo sequestrata dalla Guardia di Finanza, come risulterebbe dal verbale di sequestro prodotto;

- le scritture contabili erano state riconsegnate da Antonio Serracini a Francesco Zappasodi, nel frattempo nominato amministratore nelle altre società riconducibili all'imputato e non ad Alessandro Laganà, nel 2012, come risulterebbe dalle prove dichiarative raccolte.

Ne conseguirebbe l'erroneità della conclusione secondo cui l'imputato avrebbe omesso di consegnare o avrebbe occultato la contabilità esistente.

E, relativamente al secondo profilo, il ricorrente sostiene che la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, parimenti, sarebbe illogica, in quanto la conclusione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la mancata disponibilità delle scritture sarebbe stata finalizzata a occultare operazioni depauperative, si fonderebbe su un ragionamento meramente presuntivo, senza individuare concrete operazioni fraudolente e senza considerare la documentazione sequestrata.

Il ricorrente aggiunge, anche, con riguardo al periodo successivo al 30 aprile 2012, che la società era oramai inattiva, tanto è vero che l'unica operazione sospetta evidenziata dalla Corte di appello risaliva al 2008 e lo stato passivo fallimentare era costituito da crediti sorti nel 2009 e che l'omessa tenuta della contabilità non consentirebbe di desumere automaticamente l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori o di occultare operazioni dannose.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, *sub specie* di manifesta illogicità e contraddittorietà, per quanto concerne la qualificazione giuridica del fatto.

In particolare, il ricorrente sostiene che i fatti contestati avrebbero dovuto essere qualificati come bancarotta semplice documentale ai sensi dell'art. 217, comma 2, legge fall., e non come bancarotta fraudolenta documentale e richiama, a sostegno di tale riqualificazione:

- l'esistenza della contabilità sino al 2012;
- la riconsegna delle scritture a soggetto diverso dall'imputato;
- l'inattività della società successiva al 2012;
- e l'assenza delle operazioni fraudolente individuate.

Da tale diversa qualificazione deriverebbe, secondo il ricorrente, l'estinzione del reato per prescrizione.

2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie.

In particolare, il ricorrente censura la conferma della durata quinquennale delle pene accessorie, ritenendo insufficiente la motivazione fondata sulla particolare gravità della condotta e sull'esistenza di un precedente specifico.

Il ricorrente aggiunge che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato le circostanze del caso concreto, tra cui l'inattività della società, la precedente gestione della contabilità da parte di un commercialista e l'atteggiamento collaborativo dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso – nella parte in cui lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, *sub specie* di motivazione apparente o perplessa, per quanto concerne l'individuazione della specifica condotta di bancarotta fraudolenta documentale ritenuta provata – è infondato.

2.1. Il tema processuale sollevato non è affatto - anche per le ragioni che verranno *infra* sviluppate - quello della genericità dell'accusa, né quello del difetto di correlazione tra accusa e sentenza, ma quello di una contestazione alternativa.

L'orientamento della giurisprudenza di questa Corte è nel senso che è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, sia nel senso di più reati, sia di fatti alternativi, in quanto tale metodo risponde a un'esigenza della difesa, posto che l'imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

processuale (Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020, Rv. 279636-01; Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007 - dep. 15/01/2008, Rv. 238636-01).

Il fondamento di siffatta opzione interpretativa si rinviene nella salvaguardia del diritto di difesa, in quanto l'alternativa prospettazione di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, nella loro materialità specificamente descritti, non determina violazione alcuna delle prerogative defensionali, né incide sulla prevedibilità dell'epilogo decisorio, in quanto la piattaforma del contraddittorio si esplica nella massima latitudine entro i possibili esiti alternativi. Per siffatte considerazioni, la qui ribadita interpretazione della disciplina processuale non collide con il fondamentale principio di equità del processo nella dimensione interna (art. 111, comma 3, Cost.) e convenzionale (art. 6, par. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

2.2. Sotto un distinto profilo, doverosamente approfondendo una questione sopra accennata, si osserva che il capo di imputazione scaturito dalla scelta del pubblico ministero di concentrare l'accusa sulla bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico, non è affatto generico.

L'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il decreto è nullo se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lett. c) e f), ossia, per quanto qui rileva, se difetta l'enunciazione, in forma chiara e precisa, dei fatti. Questa Corte è ferma nel ritenere che non vi è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090-01; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Rv. 276602-01).

Ora, il capo di imputazione che indichi le condotte alternativamente previste nella prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. non è generico, dal momento che le condotte sono equivalenti e la contestazione muove dal dato – l'unico ad assumere rilievo rispetto alla oggettività giuridica della fattispecie – che il fallito non abbia messo a disposizione del curatore le scritture necessarie alla ricostruzione dei fatti imprenditoriali di rilievo in vista della ricostruzione del patrimonio e del soddisfacimento delle ragioni creditorie. Peraltro, posto che la genericità del capo di imputazione va apprezzata nella prospettiva dell'esercizio efficace ed effettivo del diritto di difesa, la contestazione di sottrazione o occultamento o, comunque, omessa tenuta delle scritture contabili consente perfettamente al destinatario dell'accusa di percepirne i contorni.

2.3. Sotto un ultimo profilo, va evidenziato che l'imputazione descrive esattamente il fatto materiale, evidenziando che la condotta contestata consiste nella sottrazione, nell'occultamento o, comunque, nell'omessa tenuta delle scritture contabili. La Corte e, prima ancora, il Tribunale non hanno fatto altro che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

precisare quale di tali condotte alternative risulta essere stata provata nel caso di specie, ritenendo che l'imputato abbia sottratto le scritture contabili, senza che ciò abbia comportato alcuna lesione del diritto di difesa.

I fatti contestati e ritenuti dai giudici di merito sono rimasti sempre gli stessi, essendo, in definitiva, stato solo precisato quale condotta sia stata commessa in concreto.

La sentenza impugnata, quindi, non risulta avere pronunciato su un fatto storico diverso da quello contestato. Piuttosto, la qualificazione della condotta tenuta in concreto, fermi restando i fatti in cui si è sostanziato il delitto contestato, non introduce un *thema decidendum* inedito, ma costituisce il portato valutativo dell'accertamento all'esito dell'istruttoria: accertamento, per giunta, sul quale la difesa ha interloquito già nei gradi di merito (come dimostra, peraltro, la censura mossa al riguardo con l'atto d'appello) e su cui, infine, non deduce quale concreto e specifico nocumento sarebbe derivato.

Ne deriva l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., perché, in radice, non è configurabile alcuna *immutatio facti* radicale tale da far residuare incertezza assoluta sull'oggetto dell'imputazione, e, inoltre, non è allegata alcuna specifica e concreta compressione delle prerogative difensive.

Tale esegesi è conforme al principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta contestata, di modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, senza che basti il pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, dovendosi la violazione ritenersi del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'*iter* del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051-01).

3. Il secondo motivo di ricorso – nella parte in cui deduce vizio di motivazione, relativamente all'elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale in esame – è versato in fatto nonché generico.

3.1. Il particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove nella ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato non avrebbe considerato alcuni elementi probatori.

Il dedotto travisamento delle prove raccolte per omissione è, però, motivo meramente reiterativo di questioni che impingono il merito e la valutazione della prova e che sono state già ampiamente affrontate nelle pronunce di primo e secondo grado, che hanno ricostruito, con adeguata cura e precisione, le vicende

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che hanno riguardato la documentazione contabile fino al 2012 e dal 2012 alla sentenza dichiarativa di fallimento nonché la posizione dell'imputato rispetto alle stesse.

Si denuncia, in altri termini, a fronte di doppia conforme, un travisamento della prova attraverso il quale si mira piuttosto ad ottenere, da parte di questa Corte, un'inammissibile rivalutazione probatoria.

Il motivo è, poi, aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con quanto descritto ed argomentato dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado.

I giudici del merito, nelle rispettive pronunce di primo e secondo grado – che in quanto conformi si integrano in un *unicum* argomentativo –, hanno accertato che Alessandro Laganà è stato rappresentante legale della società I Beni di Famiglia s.r.l. dalla data di costituzione fino al 12 aprile 2006, è stato nominato nuovamente rappresentante legale dal 30 aprile 2012 fino al 9 marzo 2016 ed è stato amministratore di fatto anche nell'arco temporale trascorso fra la cessazione dell'iniziale carica e la nuova assunzione del ruolo di rappresentante legale alla data del 30 aprile 2012 e, in tale veste, non ha consegnato la documentazione contabile al curatore, che gliela aveva formalmente richiesta.

Ebbene, rispetto a tale ricostruzione, s'appalesano inconferenti i rilievi difensivi, alla cui stregua la documentazione contabile esisteva sino al 2012, in quanto, prima, consegnata al commercialista Antonio Serracini e, poi, riconsegnata da quest'ultimo a un soggetto diverso dall'imputato, dal momento che, da un lato, trascurano quanto accertato nella sentenza di secondo grado, ove si chiarisce che il rapporto tra l'imputato e Antonio Serracini si interrompeva nel 2011, allorquando tutta la documentazione amministrativa-contabile veniva consegnata nelle mani di un incaricato di Alessandro Laganà, e, dall'altro lato, mirano a una rivalutazione delle dichiarazioni rese da Antonio Serracini in dibattimento nonché della deposizione testimoniale della curatrice, nemmeno allegate all'atto di ricorso.

S'appalesano, parimenti, inconferenti i rilievi difensivi, in forza dei quali almeno fino al 2012 la documentazione contabile della società fallita era presente all'interno del server aziendale installato nello studio del commercialista Antonio Serracini, oggetto di perquisizione e sequestro nel 2013, o in possesso di Francesco Zappasodi, atteso che l'indicazione dei documenti acquisiti contenuta nel verbale di perquisizione e sequestro presso lo studio del commercialista Antonio Serracini del 10 luglio 2013 è oltremodo generica, che tale verbale è relativo ad un altro procedimento penale e che, in ogni caso, è obbligo dell'imprenditore, sin dalla fase antecedente alla dichiarazione di fallimento, adoperarsi per una corretta rappresentazione della situazione economica,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con il deposito di una relazione aggiornata, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, in sede di convocazione prefallimentare (art. 15, comma 4, legge fall.), dopo l'apertura della procedura concorsuale, con il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie entro tre giorni dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16, comma 1, n. 3, legge fall.) e con la tempestiva e costante disponibilità all'interlocuzione con il curatore del fallimento (art. 49 legge fall.). L'omissione ingiustificata di tali doverosi adempimenti, come nel caso di specie, non può certo essere surrogata, tantomeno scriminata, dall'acquisizione, *aliunde* e incerta, di alcuni documenti contabili, non meglio precisati, nell'ambito di un altro procedimento penale, sede evidentemente non deputata al perseguimento degli obiettivi propri della procedura fallimentare altrimenti regolamentata, ai quali soltanto essa si rivela funzionale.

3.2. Il ricorrente censura, altresì, la sentenza impugnata, con riguardo alla ricostruzione dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, in quanto fondata su un ragionamento presuntivo.

La questione sollevata dal ricorrente, unitamente alla soluzione offerta dai giudici di merito, rendono necessario ripercorrere gli arresti giurisprudenziali sugli elementi costitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale disegnate dall'art. 216, comma 1, n. 2), legge fall.

La prima fattispecie (c.d. "specifica") consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216, comma 1, n. 2), legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) dal dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). Al riguardo, va specificato che l'omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche "parziale" e che tale nozione ricomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l'ipotesi della "materiale" esistenza dei libri contabili che però sono stati "lasciati in bianco".

La seconda fattispecie (c.d. "generale") è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto sui libri contabili effettivamente rinvenuti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Quanto alla "falsificazione" che, in apparenza, sembra connotare entrambe le fattispecie, questa Corte, con indirizzo consolidato, ha tracciato la seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale "specifica" può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l'omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall'art. 216, comma 1, n. 2) legge fall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari). Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di "omessa tenuta", anche parziale, occorre chiarire che rientra nell'ipotesi "a dolo generico" il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni. Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale "specifica" e "generale" e la *ratio* sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta "generale" la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente, sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità, impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarotta generale" (Sez. V, n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 - 01)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nel caso in esame, come già detto, la sentenza impugnata fa riferimento alla sottrazione delle scritture contabili.

Ne consegue che il fatto ricostruito in sentenza induce a ritenere che ci si trovi di fronte a un caso rientrante nella bancarotta fraudolenta documentale specifica, e non già in quella generale. Quindi, era richiesta la prova del dolo specifico.

La Corte di appello ha, correttamente, affermato la penale responsabilità dell'imputato, sostenendo, nella motivazione della sentenza qui impugnata, che Alessandro Laganà fosse animato dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori della società o di assicurare un profitto a sé o ad altri e traendo tale convincimento dal collegamento tra la sottrazione dei libri contabili e le complesse operazioni immobiliari poste in essere dall'imputato tramite le numerose società a lui riferibili, tra cui un'operazione risalente al 2008, consistente nell'acquisto di un grande albergo a Teramo e rivelatasi disastrosa, tanto è vero che la società fallita I Beni di Famiglia s.r.l. fu svuotata al fine di pagare il finanziamento ottenuto per la ristrutturazione dell'immobile e cessò di essere operativa.

Va, solo, precisato, a conferma di tale collegamento, che della suddetta operazione, ammessa dallo stesso imputato, alcuna evidenza sussiste in contabilità ed in bilancio, atteso, tra l'altro, che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno di gestione 2009 e che per stessa ammissione dell'imputato la società è inattiva dall'anno 2012.

Tale conclusione si fonda, quindi, non già su un ragionamento presuntivo, ma sulle stesse dichiarazioni dell'imputato, ampiamente riportate nella sentenza di primo grado e riprese in quella di secondo grado.

La stessa Corte di appello, per quanto concerne la dedotta inattività della società a far data dal 2012, ha aggiunto che l'obbligo di tenuta della contabilità non cessa con il venire meno dell'attività, ma permane fino all'estinzione dell'impresa per cancellazione o per intervenuto fallimento.

Si tratta di argomenti, tutti, dunque, che offrono ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo contenuto nella sentenza impugnata, sia in punto di sussistenza dell'elemento oggettivo che in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame. Ne discende l'inconferenza delle deduzioni difensive e la loro inidoneità a disarticolare tale ragionamento e, in più, l'insussistenza, nel caso in esame, del denunciato vizio motivazione, posto che dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che si idonea a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tali conclusioni, inoltre, sono conformi all'orientamento secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "specifica", lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (*animus nocendi*) può essere tratto da plurimi indici di fraudolenza, tra cui anche l'attività distrattiva dei beni aziendali, della quale, pur non essendovi contestazione, vi sia concorde valutazione di sussistenza da parte dei collegi di merito, che fornisce la copertura argomentativa al ragionamento inferenziale (Sez. 5 , n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Rv. 283983 – 01).

4. Il terzo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata per quanto concerna la qualificazione giuridica dei fatti – è generico.

Il motivo, in particolare, non si confronta adeguatamente con quanto descritto ed argomentato dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado.

In relazione a tale vizio, va, in primo luogo, rilevato che, come già detto e ribadito, la sentenza impugnata deve essere valutata congiuntamente a quella resa in primo grado, dato che le due pronunce integrano la c.d. doppia conforme ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, infatti, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Rv. 209145).

E va, in secondo luogo, osservato che la sentenza di primo grado, con la quale quella di secondo grado si integra, ha chiarito che la spregiudicatezza dell'operazione finanziaria posta in essere e consistente nello svuotamento della società immobiliare fallita, della quale non vi è alcuna evidenza in contabilità ed in bilancio, atteso che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno di gestione 2009, unitamente allo stato del passivo societario ammontante ad euro 882.394,46, di cui euro 313.331,96 ammessi in via privilegiata, assumono diretto rilievo in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in imputazione.

Tale motivazione appare del tutto immune da censure, avendo esaurientemente motivato, senza illogicità (tanto meno manifeste), in ordine ai c.d. indici di fraudolenza.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Il quarto motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla durata delle pene accessorie – è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, affermando che le pene accessorie, così come irrogate dal giudice di primo grado, sono del tutto adeguate al caso concreto, tenuto conto che la condotta sanzionata è di particolare gravità, in quanto connessa a operazioni commerciali effettuate senza alcuna valutazione dei possibili rischi imprenditoriali e in totale spregio del ceto creditorio, che non ha potuto intraprendere azioni a tutela dei propri diritti, e tenuto conto, altresì, che Alessandro Laganà risulta gravato da un precedente specifico per fatto commesso nel 2014.

Tale orientamento è conforme a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, che ha suggerito che trattandosi di pene, pur di afflittività meno marcata rispetto alla pena detentiva, la loro durata vada fissata discrezionalmente dal giudice facendo riferimento, come per tutte le altre pene, ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, in cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, anziché prevedere che tali sanzioni siano applicate sino ad un massimo di dieci anni). In particolare, seguendo le indicazioni della Corte costituzionale, la determinazione della pena accessoria deve essere compiuta «tenendo conto sia del diverso carico di afflittività, sia della diversa finalità, che caratterizzano le pene accessorie in parola rispetto alla pena detentiva: diverse afflittività e finalità che suggeriscono, nell'ottica di una piena attuazione dei principi costituzionali che presiedono alla commisurazione della pena, una determinazione giudiziale autonoma delle due tipologie di pena nel caso concreto».

Ed è conforme, altresì, a quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, laddove hanno stabilito che in tutti i casi in cui la legge indica un termine di durata non fissa per le pene accessorie, queste devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. È stata, infatti, rimarcata l'importanza di una modulazione personalizzata della pena accessoria rispetto a quella principale, non necessariamente equiparata – per il diverso finalismo sanzionatorio – alla durata della pena principale (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Ed è stato, anche, precisato che il giudice, nella determinazione delle pene, anche accessorie, deve pur sempre far riferimento ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art 133 cod. pen., della cui applicazione è

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

necessario dar congrua e specifica giustificazione nei casi nei quali si proceda ad una irrogazione della pena in misura pari o superiore al medio edittale (Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932).

La motivazione adottata sul punto è, dunque, esente da manifesta illogicità, ed è come tale, in applicazione dei principi sopra esposti, insindacabile in cassazione.

6. Concludendo, si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/09/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Maria Brunetti Pierri	Luca Pistorelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale